OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE

a cura di **Marco Fabrizio**, *avvocato in Roma*

28 FEBBRAIO

Osservatorio nazionale sui rifiuti: invio della relazione annuale
Il 28 febbraio 2012 scade il termine entro il quale l'Osservatorio nazionale sui rifiuti deve approvare e trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a quello dello Sviluppo economico, a quello della Salute e a quello dell'Economia e delle Finanze, la relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente al supporto amministrativo e contabile dell'Osservatorio medesimo. *(Art. 4, comma 3, D.M. 18 aprile 2000, n. 309)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Osservatorio nazionale sui rifiuti	Annuale	28 febbraio 2013

Rapporto annuale dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
Il 28 febbraio 2012 scade il termine entro il quale l'Agenzia europea per le sostanze chimiche deve pubblicare sul proprio sito *web* una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno civile precedente relativamente agli obblighi su di essa incombenti in materia di valutazione. Questa relazione dovrà includere, in particolare, raccomandazioni ai dichiaranti potenziali, al fine di migliorare la qualità delle future registrazioni (art. 54, regolamento CE n. 1907/2006).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Agenzia europea per le sostanze chimiche	Annuale	28 febbraio 2013

Controlli delle carni bovine
Gli organismi indipendenti autorizzati a svolgere i controlli dell'etichettatura della carne bovina, devono trasmettere entro il 28 febbraio 2012, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, la relazione sull'attività di controllo svolta. La relazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi: *a)* elenco dei soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nome dell'ispettore; *b)* frequenze dei controlli; *c)* elenco degli ispettori e numero delle ispezioni per ispettore; *d)* elenco delle non conformità riscontrate e provvedimenti adottati. *(Art. 2, decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 13 dicembre 2001)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Organismi indipendenti autorizzati ai controlli dell'etichettatura della carne bovina	Annuale	28 febbraio 2013

Etichettatura delle carni bovine
Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell'art. 9, decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere entro il 28 febbraio 2012, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera. *(Art. 3, decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 13 dicembre 2001)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine	Annuale	28 febbraio 2013

Invio della relazione annuale degli utilizzatori di amianto
Il 28 febbraio 2012 è il termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, devono inviare alle Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti, nonché alle relative AUSL, una relazione indicante: 1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o di bonifica; 2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti; 3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,28 a 5.164,57 euro. *(Art. 9, comma 1, legge 27 marzo 1992, n. 257; circolare 17 febbraio 1993, n. 124976)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolari di imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto,	Annuale	28 febbraio 2013

28
FEBBRAIO

Gas a effetto serra: assegnazione delle quote
Il 28 febbraio 2012 scade il termine entro il quale il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE deve rilasciare le quote di emissioni di gas a effetto serra sia a favore dei gestori di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dell'anno in corso, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 216/2006 (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 216/2006), sia a favore degli operatori aerei amministrati dall'Italia (art. 3-*sexies*, comma 2, D.Lgs. n. 216/2006).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE	Annuale	28 febbraio 2013

Produttori di energia elettrica: comunicazione del mix "complementare"
Il 28 febbraio 2012 scade il termine entro il quale i produttori di energia elettrica devono comunicare al GSE, in riferimento all'anno precedente, la composizione del mix "complementare" di cui all'art. 5, comma 4, D.M. 31 luglio 2009, unitamente agli elementi informativi connessi alla determinazione dello stesso (art. 5, comma 5). Le modalità della comunicazione devono essere definite dal GSE medesimo in collaborazione con TERNA.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori di energia elettrica	Annuale	28 febbraio 2013

Comunicazione annuale delle quantità trattate di rifiuti di pile e di accumulatori
Il 28 febbraio 2008 scade il termine entro il quale gli impianti di riciclaggio di rifiuti di pile e di accumulatori devono comunicare al centro di coordinamento di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 188/2008, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati (suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori) e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre categorie di pile e accumulatori di cui all'Allegato III, punto 3, lettera *b)* (pile e accumulatori portatili, accumulatori industriali e accumulatori veicoli, secondo le sottofamiglie indicate in tabella 1, Allegato III). *(Art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 188/2008)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di impianti di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori	Annuale	28 febbraio 2013

29
FEBBRAIO

Relazione annuale dei consulenti per la sicurezza nei trasporti
Il 29 febbraio 2012 scade il termine entro il quale il consulente sulla sicurezza nei trasporti deve redigere la relazione annuale sull'attività di impresa, consegnandone copia al legale rappresentante dell'impresa e indicando, tra l'altro, le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di autotrasporto, di carico e di scarico delle merci pericolose nonché per lo svolgimento delle attività di impresa in condizioni ottimali di sicurezza. *(Art. 11, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35; circolare 6 marzo 2000, n. U di G. MOT n. A9, prot. n. 513/4915/10, modificata dalla circolare 5 aprile 2011, prot. DIV 3, n. 10898)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Consulenti per la sicurezza nei trasporti	Annuale	28 febbraio 2013

Nota: *rettifica della scadenza 31 dicembre 2011 pubblicata in* Ambiente&Sicurezza *n. 23/2011, pag. 13.*

Impianti a fune: fondo di ammodernamento
Le Regioni a statuto ordinario beneficiarie dell'erogazione dei finanziamenti ex fondo per l'innovazione tecnologica, ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza per gli impianti a fune, devono trasmettere entro il 29 febbraio 2012, al Ministero dello Sviluppo economico e a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, sulla valutazione dei risultati conseguiti, nonché sui miglioramenti dei livelli di sicurezza e dell'innovazione tecnologica. *(Art. 3, decreto del Ministero delle Attività produttive 31 luglio 2002)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni a statuto ordinario	Annuale	28 febbraio 2013

Rapporto annuale dei gestori del servizio di acquedotto e fognatura
Termine entro il quale il gestore del servizio di acquedotto e/o fognatura deve trasmettere all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il rapporto annuale relativo ai dati sulle perdite degli acquedotti. *(Art. 146, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006; D.M. n. 99/1997)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestore del servizio di acquedotto e/o di fognatura	Annuale	28 febbraio 2013

29
FEBBRAIO

Dichiarazione annuale sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto
Il 29 febbraio è il termine entro il quale gli esercenti dei Grandi impianti di combustione (GIC) (secondo le definizioni di cui all'art. 17, comma 29, legge n. 449/1997, ed *ex* art. 1, D.P.R. n. 416/2001) devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, la dichiarazione annuale contenente i dati relativi alle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi di azoto (NO_x) dell'anno precedente. In particolare, la Dichiarazione dovrà contenere: *a)* la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente e negozialmente; *b)* il comune, la via e il numero civico o la località in cui si trova l'impianto; *c)* la costituzione di grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti; *d)* la qualità e quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato, anche risultante dalla documentazione fiscale; *e)* la quantità complessiva rispettivamente di SO_2 e NO_x emessa e la relativa metodologia di calcolo. L'esercente dovrà conservare per almeno cinque anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione. A carico dei trasgressori è previsto: *a)* per il ritardato versamento, l'indennità di mora e gli interessi *ex* art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995; *b)* per l'omesso pagamento, oltre l'indennità di mora e gli interessi di cui al precedente punto, anche la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa dovuta; *c)* per gli ulteriori tipi di inosservanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1.549,37 euro. *(Art. 17, commi 29 e 30, legge 27 dicembre 1997, n. 449; D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) (secondo le definizioni di cui all'art. 17, comma 29, legge n. 449/1997, ed *ex* art. 1, D.P.R. n. 416/2001)	Annuale	28 febbraio 2013

Fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati all'uso agricolo o all'esportazione: invio delle schede informative su dati di produzione e vendita
I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all'uso agricolo o all'esportazione, devono inviare entro il 29 febbraio 2012, all'autorità regionale territorialmente competente, le schede informative su dati di produzione e di vendita relativi all'anno precedente. Queste "schede informative" dovranno contenere almeno: *a)* le informazioni relative al dichiarante (ragione sociale o cognome e nome - se si tratta di persona fisica, partita IVA e codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail) nonché la specificazione se si tratta di intestatario della registrazione o intermediario o terzista o assimilato; *b)* le informazioni relative ai prodotti fitosanitari o coadiuvanti di prodotti fitosanitari, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri, acquirenti. Dovrà essere utilizzata la modulistica allegata alla circolare del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30 ottobre 2002, compilata secondo le istruzioni descritte. *(Art. 42, D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290; circolare 30 ottobre 2002)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all'uso agricolo o all'esportazione	Annuale	28 febbraio 2013

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 29 febbraio 2012 le Regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo e delle Infrastrutture, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto, da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, Allegato XVI, Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. *(Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile	31 marzo 2012

1
MARZO

Relazione annuale sulla qualità delle acque da balneazione
Le Regioni devono trasmettere entro il 1° marzo 2012, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le informazioni relative all'individuazione delle acque di balneazione e punti di monitoraggio, all'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, all'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare, all'eventuale ampliamento della stagione balneare e, infine, all'aggiornamento delle acque di balneazione. Le notizie relative all'individuazione delle acque di balneazione, punti di monitoraggio, e al profilo delle medesime acque, dovranno essere inviate anche al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modalità per la comunicazione risultano definite all'interno del D.Lgs. n. 116/2008 (art. 4, comma 2).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Annuale	1° marzo 2013

1
MARZO

Comunicazione annuale dei "controllori" delle pitture, vernici e prodotti di carrozzeria con utilizzo di solventi
I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del D.Lgs. n. 161/2006 nonché la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'Allegato I al D.Lgs. n. 161/2006 (tipologie di pitture, vernici e prodotti di carrozzeria contenenti solventi), devono trasmettere entro il 1° marzo 2012, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati e le informazioni previsti all'Allegato IV (*rectius* III-*bis*), riferiti ai controlli svolti nell'anno civile precedente (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 161/2006, modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 33/2008).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del D.Lgs. n. 161/2006, nonché la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'Allegato I al D.Lgs. n. 161/2006 (tipologie di pitture, vernici e prodotti di carrozzeria contenenti solventi)	Annuale	1° marzo 2013

Dichiarazione annuale sulle armi chimiche
Il 1° marzo 2012 scade il termine per inviare la dichiarazione annuale da parte delle imprese che producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, ovvero usano o detengono, acquistano, vendono, importano o esportano e, comunque, trasferiscono i composti chimici elencati alle tabelle 1, 2 o 3, Annesso sui composti chimici della Convenzione di Parigi 13 gennaio 1993 «*Sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione*», ovvero svolgono le attività elencate nella parte IX. La dichiarazione, in unica copia, completa di ogni parte e firmata in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'azienda, dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r al Ministero dello Sviluppo economico - DGSPC - Ufficio armi chimiche, via Molise, 19 - 00187 Roma, o, in alternativa, mediante fax al n. 06/47887850, conservando l'originale con gli estremi della spedizione. Per quanto riguarda le modalità di compilazione, sono state fornite dalle circolari 4 aprile 1997, n. 37877, 30 luglio 1997, n. 358420, 22 gennaio 1998, n. 775036, e circolare 22 febbraio 1999, n. 775043. Sono esclusi dall'obbligo i produttori di miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) e alla tabella 3, Annesso, sia presente in quantità inferiore al 15% in peso, nonché i produttori di miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A), Annesso, sia presente in quantità inferiore allo 0,5%. In ipotesi di omissione è previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da uno a tre anni per omissione o non veritiera dichiarazione (art. 11, comma 1, legge n. 496/1995). *(Art. 6, legge 18 novembre 1995, n. 496)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Imprese che producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono, importano o esportano e, comunque, trasferiscono i composti chimici elencati alle tabelle 1, 2 o 3, Annesso sui composti chimici della Convenzione di Parigi 13 gennaio 1993	Annuale	1° marzo 2013

Alimenti per animali: risultati dei controlli annuali
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, e gli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome devono trasmettere entro il 1° marzo 2012 al Ministero della Salute i risultati conseguiti dal programma coordinato di controllo sugli alimenti per animali o qualsiasi sostanza utilizzata in alimentazione animale, con allegata una relazione redatta in conformità ai criteri di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/1998. *(Art. 6, D.M. 14 ottobre 1999)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, e Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome	Annuale	1° marzo 2013

Fonti energetiche: stoccaggio strategico del gas
Le imprese di stoccaggio strategico del gas devono pubblicare, entro il 1° marzo 2012, sulla base della ripartizione operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le disponibilità di stoccaggio strategico di propria competenza e le condizioni per l'accesso a tale servizio. *(Art. 2, comma 2, D.M. 26 settembre 2001)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Imprese di stoccaggio strategico del gas	Annuale	1° marzo 2013

PROFESSIONI TECNICHE

NUOVA EDIZIONE

IN OFFERTA -10%
€ 22,50 invece di € 25,00

SISTRI
LA NUOVA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

a cura di P. Masciocchi, D. Giardi

A poco più di un anno dalla sua introduzione il SISTRI ha subito notevoli modifiche.
Per chiarire i molti dubbi che sono nati dalle numerose novità, Il Sole 24 ORE propone la Guida Pratica che, con un taglio operativo chiarisce e approfondisce tutti gli aspetti tecnici e legislativi del SISTRI. Nella prima parte del testo vengono evidenziate le norme generali di riferimento, i soggetti coinvolti, le modalità di iscrizione, la tempistica, il flusso dei dati, i dispositivi elettronici e le sanzioni; la seconda parte guida, scheda per scheda, all'utilizzo del SISTRI; la terza parte raccoglie in maniera sistematica le soluzioni e le risposte concrete a oltre cento quesiti; la parte quarta descrive le modalità di interazione operativa tra i vari soggetti delle filiera. Infine una notazione particolare è riservata al recente decreto legislativo sulla tutela penale dell'ambiente che ha esteso la responsabilità amministrativa delle imprese (prevista dal D.Lgs. 231/2001) agli illeciti ambientali.

Pagg. 192 – € 25,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo **www.librerie.ilsole24ore.com**

GRUPPO24ORE

BUONO D'ORDINE 18371

SÌ, desidero acquistare il volume:
SISTRI - LA NUOVA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (cod. 7857) a **€ 22,50** anziché € ~~25,00~~
Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR)

ADERIRE ON LINE È FACILE!

www.shopping24.it

SHOPPING 24.it

VISA MasterCard PayPal

I VANTAGGI DI SHOPPING24

- ATTIVAZIONE IMMEDIATA
- NESSUNA CODA ALLO SPORTELLO
- NESSUNA COMMISSIONE POSTALE

☐ **BOLLETTINO POSTALE**
Allego al presente Buono d'Ordine la fotocopia del versamento sul C/C Postale n.**31482201** intestato a **Il** Sole 24 ORE S.p.A..
Importante: indicare sempre sul retro del bollettino la causale del versamento

☐ Pagherò a mezzo contrassegno al momento di ricevere la merce

FAX **Inviare il coupon via fax al numero 02 o 06 30225402**

DATI ANAGRAFICI

RAGIONE SOCIALE
CORTESE ATTENZIONE
☐ Persona fisica ☐ Impresa individuale/Professionista ☐ Studio associato ☐ Società commerciale
☐ Altro Ente privato ☐ Ente Pubblico ☐ Ente Pubblico non commerciale ☐ Ente non commerciale
INDIRIZZO
CAP CITTÀ PROV
TELEFONO CELLULARE
E-MAIL

PARTITA IVA
e
CODICE FISCALE

ATTENZIONE! CAMPI OBBLIGATORI

Clausole contrattuali: la sottoscrizione dell'offerta di diritto di ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo "Il Sole 24 ORE". Se non desidera ricevere beni lo casella ☐ **Informativa ex D.Lgs. n. 196/03:** Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative e offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'Art. 7, D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24 ORE S.p.A. Dipartimento di Marketing, Via Pisacane, 1 – 20016 Pero (MI). L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio Privacy, Via Pisacane, 1 - 20016 Pero (MI). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini delle società, o società esterne per l'esecuzione dell'ordine o per l'invio di materiale promozionale ed agli istituti bancari. **Consenso.** Attraverso il conferimento del suo indirizzo email, del numero di telefono e/o di telefono (dati tutti facoltativi) esprime il suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni commerciali.

GRUPPO24ORE